

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.2 del 07 gennaio 2015

OGGETTO: *escussione cauzione definitiva contratto Rep. 02/2009 ditta Ge Medical Systems Italia spa relativo alla fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per tomografia computerizzata TC*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;

- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,

● il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: "la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";

● il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".



- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006";



- che in data 31 gennaio 2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario, ha emanato il Decreto n.11, con il quale ha richiesto al Consiglio Regionale di disciplinare la fase transitoria del passaggio alla nuova configurazione, disponendo che, nelle more, la So.Re.Sa. provveda al completamento delle procedure di gara già indette alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/2012 ed alla stipula dei conseguenti contratti di acquisto secondo le previsioni del comma 15 dell'art.6 della Legge Regionale n.28/2003, nel testo vigente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2012;

CONSIDERATO

- che con determina del Direttore Generale n. 79 del 12/12/2008, la So.Re.Sa. s.p.a. ha aggiudicato alla Ge Medical Systems Italia spa l'affidamento della fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per tomografia computerizzata TC;
- che in data 04/09/2009, le parti sottoscrivevano il relativo contratto di appalto rep. n. 02/2009;
- che con nota prot. U005963 dell'08/06/2011, il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto richiedeva alla Ge Medical Systems Italia spa dettagliate informazioni relative al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale di Gara con particolare riferimento all'eventuale rimozione/ritiro e smaltimento delle apparecchiature in dotazione alle Aziende Sanitarie;
- che la GE Medical Systems Italia SpA, con nota 233 del 09.06.2011 (prot. Soresa E006027 del 17.06.11), trasmetteva tabella esplicativa delle movimentazioni dei sistemi per Tomografia Assiale Computerizzata;
- che, con successiva nota prot. U006100 del 10.06.2011 si richiedeva, inoltre, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. e AA.OO. di far pervenire con urgenza dettagliate informazioni in ordine al corretto adempimento della procedura disciplinata dall'art. 1 del Capitolato della gara;
- che in data 21.06.2011, l'Azienda Ospedaliera G. Rummo, in risposta alla suindicata nota, trasmetteva dettagliate informazioni sulle apparecchiature TAC di proprietà dell'Azienda Ospedaliera installate e funzionanti sino alla data di inizio dei lavori in ordine alla fornitura della gara So.Re.Sa.;
- che dalla suindicata documentazione emergeva che la TAC marca GE CT/e Plus – Sistema A 5714601, in funzione presso l'A.O. Rummo, in data 04.06.09, atteso l'esercizio da parte dell'azienda ospedaliera della facoltà prevista dall'art.1 del capitolato speciale di gara, veniva rimossa e ritirata dalla ditta GE Medical Systems Italia s.p.a.;
- che, con nota prot. U007001 del 23.06.2011, pertanto, si richiedeva il certificato di smaltimento, così come già indicato nella richiesta dell'Ospedale Rummo, prot. 180 del 07.01.2010, a firma del Direttore Generale dott. Rosario Lanzetta;
- che la GE Medical Systems Italia s.p.a. con nota prot. E007131 del 27.06.2011 in risposta alla nota U007001 comunicava Soresa che la CT/e Plus – Sistema A 5714601, in realtà non era stata smaltita così come previsto dalla lex specialis di gara, ma ricondizionata ed immessa sul mercato;

- che in conseguenza della condotta della GE Medical Systems, in data 11/08/2011, il Commissario Straordinario dell'A.O. Rummo proponeva, una volta appurato che la ditta non avrebbe fornito il certificato di smaltimento dell'apparecchiatura, la valorizzazione del bene;
- che con successiva nota prot. E002445 del 23/02/2012 l'A.O. Rummo faceva pervenire una relazione di parte sulla valorizzazione della suindicata apparecchiatura di proprietà dello stesso ente e pari ad € 60.000,00;

ATTESO

- che ogni tentativo di conciliazione esperito dall'A.O. Rummo per chiudere in via bonaria la vicenda con la GE Medical Systems è risultato vano; l'Azienda Ospedaliera con nota assunta al prot. Soresa SRA0009767 del 21/05/2014, ha richiesto a Soresa di adottare le relative valutazioni con riferimento alla valorizzazione della TAC mod. Ct/ e plus serie 32018ILM4;
- che con successiva nota prot. U0010531 del 04/06/2014 il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto Avv. Massa ha chiesto di confermare definitivamente l'importo da recuperare per conto della A.O. Rummo in quanto proprietaria della TAC sopracitata;

PRESO ATTO

- che con nota del 04/11/2014 assunta al prot. Soresa SRA-0018091/2014 e successiva nota del 05/11/2014 assunta al prot. Soresa SRA -0018280 del 10/11/2014, il Direttore Generale dell'A.O. Rummo, ha reiterato la richiesta alla Soresa di recuperare, con addebito alla GE Medical Systems, l'importo di €60.000 quale valorizzazione della TAC ricondizionata dalla GE risultante dalla stima effettuata dal tecnico della stessa azienda ospedaliera;
- che, pertanto, con nota prot. Soresa SRA-0018530 del 12/11/2014 il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto Avv. Massa, rilevata la violazione dell'art. 1 del Capitolato Speciale, ha proposto l'escussione della garanzia fideiussoria per l'importo di € 60.000,00;

RILEVATO

- che il ricondizionamento della TAC, in luogo dello smaltimento, integra inesatto adempimento delle prestazioni previste dalla *lex specialis*, parte integrante del contratto, ove si consideri l'art. 1 del capitolato speciale – rubricato “oggetto dell'appalto - che espressamente ricomprende nell'importo totale a base di gara *l'eventuale rimozione, ritiro e smaltimento delle apparecchiature attualmente in dotazione se di proprietà della ASL/AO*”.
- che, pertanto, alla luce delle considerazioni di cui innanzi, occorre procedere, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006, all'incameramento *in parte qua* della cauzione definitiva prestata da GE Medical Systems per un importo pari ad €. 60.000,00

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitegli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2014,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate:



- 1) **di procedere**, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006, all'escussione della cauzione definitiva prestata da GE Medical Systems per un importo pari ad €. 60.000,00;
- 2) **di incaricare** il Responsabile di esecuzione del contratto di incamerare la somma di €.60.000,00 attraverso l'escussione della polizza fideiussoria
- 3) **di notificare** la presente determinazione alla A.O. Rummo di Benevento e alla Ditta Ge Medical Systems Italia spa.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale
Ing. Renato Di Donna

